



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 06/04/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 436

Cont. n. 12/97/CO - TAR Puglia, Sede di Bari - I.A. M. c/Regione Puglia e nei confronti di A.E.P. - Aspiranti nomina Direttore Generale - Ratifica in sanatoria - Riconoscimento del debito a favore del prof. avv. Piernicola de Leonardis per competenze professionali. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile del procedimento e confermate dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto notificato in data 30/12/1996, la dott.ssa Imperato Anna Maria chiedeva al Tar Puglia, Sede di Bari, l'annullamento, previa sospensiva:

“della deliberazione n. 4917 del 22.10.1996 della Giunta Regionale, mai notificata, nella parte in cui, nell'allegato elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere, includeva tra i “soggetti non in possesso dei requisiti” la ricorrente con la motivazione: “L'attività professionale svolta nel settore pubblico con la qualifica di direttore tributario non è coerente rispetto alle funzioni di direttore generale in quanto la predetta qualifica nell'Amministrazione dello Stato non è dirigenziale bensì direttiva e, quindi, non coerente coi requisiti del pubblico avviso laddove si richiede una esperienza dirigenziale”;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso a quello impugnato, ancorché non ancora conosciuto, per i quali ci si riserva di presentare motivi aggiunti.”;

il Presidente pro tempore, considerata l'opportunità di resistere nel suddetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente Regione, conferiva con proprio provvedimento urgente del 14/01/1997, salvo ratifica della Giunta Regionale, il mandato difensivo al prof. avv. Piernicola de Leonardis, nato l'8/01/37 a Bari ed ivi domiciliato in p.zza A. Moro n. 33/A, C.F.: DLNPNC37A08A662F;

il mandato veniva conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della D.G.R. n. 3566 del 31/07/1998;

la fase cautelare del suddetto giudizio si concludeva con ordinanza n. 145 del 6/02/1997, con la quale la Sezione Seconda del Tar Puglia, Sede di Bari, rigettava la domanda incidentale di sospensione;

il giudizio si concludeva con decreto n. 2596 del 24/10/2007, che dichiarava perento il ricorso.

Considerato che, per mero disguido, il suddetto mandato non era stato ratificato dall'Organo competente, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria, ora per allora, la suddetta decisione già assunta in data 14/01/1997 da parte del Presidente G.R. pro-tempore, con riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante a euro 10.370,40(fatto salvo il diverso importo che potrebbe risultare in sede di liquidazione), e alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2012-, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di controllo per la Puglia

della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

Al finanziamento della presumibile spesa di euro 10.370,40 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali (fatto salvo il diverso importo che potrebbe risultare in sede di liquidazione) si provvede mediante variazione compensativa di bilancio, da effettuare, in termini di competenze cassa, mediante prelievo dal capitolo 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del capitolo 1312 del bilancio regionale.

All'impegno della spesa di euro 10.370,40, a favore del prefato legale, si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al capitolo 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/03/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento, dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare in sanatoria, ora per allora, come in premessa specificato, l'operato del Presidente pro-tempore della G.R.;
- di riconoscere il debito di euro 10.370,40 (fatto salvo il diverso importo che potrebbe risultare in sede di liquidazione), effettuando la variazione compensativa di bilancio, a titolo pagamento competenze professionali, a favore del prof. avv. Piernicola de Leonardis, come indicato nella copertura finanziaria;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/11, art. 12, comma 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi ed effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
